



COMUNE DI VADO LIGURE

PROVINCIA DI SAVONA

DETERMINAZIONE

Settore IV - Tecnico LL.PP. e Servizi Tecnologici

N. LP/539/MA

N. 1936 Registro Generale

Data 24 settembre 2025

OGGETTO :

ATTO DI CITAZIONE PERVENUTO IN DATA 2/12/2021, PROT. N. 25133 DA PARTE DI I.P. CONTRO PARFIRI S.R.L./ECOSAVONA S.R.L./COMUNE DI VADO LIGURE – RICORSO INNANZI ALLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE AVVERSO SENTENZA CORTE DI APPELLO DI GENOVA N. 454/2025 DEL 08/04/2025 - AFFIDAMENTO DI INCARICO PER L'ASSISTENZA E RAPPRESENTANZA LEGALE - IMPEGNO DI SPESA.

IL CAPO SETTORE LAVORI PUBBLICI E SERVIZI TECNOLOGICI

RICHIAMATI:

- L'articolo 67, comma 2, dello Statuto comunale approvato con deliberazioni C.C. n. 37 del 13/06/1991, e da ultimo, con Deliberazione C.C. n. 30 del 30/05/2017, che prevede l'adozione da parte dei dirigenti degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno;
- Il decreto del Sindaco n. 52 del 02/12/2024 di nomina dell'Arch. Felice Rocca dal 01/01/2025 al 31/12/2025 in qualità di Responsabile del Settore Lavori pubblici e servizi tecnologici, con attribuzione della relativa Posizione Organizzativa ai sensi dell'articolo 15 del Regolamento Comunale per l'Ordinamento Uffici e Servizi;
- La deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 28/11/2024, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il documento unico di programmazione 2025/2027, nota di aggiornamento e suoi allegati;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 40 del 20/12/2024, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2025/2027;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 101 del 30/12/2024, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione (P.E.G.) 2025/2027.

PREMESSO:

- Che con nota prot. 8674 del 19/04/2018, la società Parfiri ha segnalato una tubazione situata in un suo terreno censito al Foglio 28 mappali 91 e 621 in via B., di ignota funzione e con problematiche di ruscellamento delle acque superficiali e conseguenti fenomeni di erosione del materiale che ricopriva la tubazione;
- Che con nota prot. 20896 del 21/09/2018, I.P. del fabbricato sito in Via C. lamenta la mancanza di una corretta regimazione delle acque superficiali dei terreni posti a monte della propria abitazione;
- a seguito di sopralluoghi congiunti è stato verificato che la tubazione segnalata è la condotta della fognatura nera comunale (che le cartografie a disposizione del Comune segnalavano con un altro percorso) e che pertanto occorre procedere ad un intervento di messa in sicurezza della stessa oltre che ad una corretta regimazione delle acque superficiali ai fini della salvaguardia e tutela della pubblica incolumità;
- che con determinazione n. 1681 del 24/12/2018 è stato affidato l'incarico professionale per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo relativo agli interventi in oggetto, nonché per la direzione dei lavori, il certificato di regolare esecuzione e il coordinamento della sicurezza ai sensi del decreto legislativo 81/20118 al Geol. Dario Costantini;
- che con determinazione a contrarre del capo settore 4° n. 332 del 12 settembre 2019 R.G. 1279 veniva approvato il progetto definitivo-esecutivo a firma del Dott. Geol. Dario Costantini, denominato "Intervento di riduzione del rischio idrogeologico lungo il tratto di versante prospiciente via C." comportante una spesa di complessivi Euro 39.940,00 e veniva contestualmente affidata l'esecuzione dei lavori alla COOPERATIVA CAPRAZOPPA, P.IVA/c.f. 00736910092, P.IVA e C.F. 00736910092;

CHE con atto di citazione del 16 ottobre 2019 pervenuto il 21 ottobre 2019 al prot. n. 24321 presentato a firma dell'Avvocato Alain Barbera di Savona nell'interesse di ECOSAVONA S.r.l., il Comune di Vado Ligure è stato convocato in giudizio quale terza parte presso il Tribunale di Savona all'udienza del 28 ottobre 2019, nell'ambito del procedimento di ATP R.G. N. 2755/2019 Sig.ra I.P./PARFIRI S.R.L./ECOSAVONA S.R.L.;

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 128 del 25 ottobre 2019, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, con la quale è stato disposto di costituirsi in giudizio

nell'ambito del suddetto procedimento di ATP R.G. N. 2755/2019;

RICHIAMATA la determinazione del capo settore 4° n. 400 del 25/10/2019 R.G. 1529 con cui è stato affidato all'Avvocato Matteo Repetti con Studio Legale in Galleria G. Mazzini, n. 7/7, Genova, l'incarico professionale di assistenza, difesa e rappresentanza legale dell'Ente e costituzione in giudizio davanti al Tribunale di Savona nell'ambito del procedimento in oggetto a fronte dell'atto di citazione del 16 ottobre 2019 pervenuto il 21 ottobre 2019 al prot. n. 24321 presentato a firma dell'Avvocato Alain Barbera di Savona nell'interesse di ECOSAVONA S.r.l.;

VISTA la relazione di CTU del 30 ottobre 2020 nell'ambito dell'ATP R.G. N. 2755/2019, nella quale si legge espressamente (pag. 20): *“Premesso che la rete fognaria, operante da oltre 40 anni, non è né la causa, né eventualmente concausa, del dissesto di cui si tratta, e pertanto non c'è alcun motivo di eliminarla come richiesto”*;

CHE in data 30 novembre 2021, prot. 24908, è pervenuto l'Invito alla stipula di Convenzione di Negoziazione Obbligatoria ex art. 3 Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 132 convertito in Legge 10 novembre 2014 n. 162, a firma dell'Avvocato Katia Marras di Savona nell'interesse di I. P. e nei confronti di Ecosavona srl, Parfiri srl e Comune di Vado Ligure;

CHE con atto di citazione pervenuto il 2 dicembre 2021 al prot. n. 25133 presentato a firma degli Avvocati Katia Marras e Manuela Pessano di Savona nell'interesse di I. P., il Comune di Vado Ligure è stato convocato in giudizio presso il Tribunale di Savona all'udienza del prossimo 14 marzo 2022, unitamente alle società PARFIRI S.R.L. ed ECOSAVONA S.R.L.;

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale del 29 dicembre 2021, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, con la quale è stato disposto:

1. Di aderire all'Invito alla stipula di Convenzione di Negoziazione Obbligatoria ex art. 3 Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 132 convertito in Legge 10 novembre 2014 n. 162, pervenuto in data in data 30 novembre 2021, prot. 24908, a firma dell'Avvocato Katia Marras di Savona nell'interesse di Sig.ra I. P. e nei confronti di Ecosavona srl, Parfiri srl e Comune di Vado Ligure;
2. Di costituirsi in giudizio nell'ambito dell'atto di citazione pervenuto il 2 dicembre 2021 al prot. n. 25133 presentato a firma degli Avvocati Katia Marras e Manuela Pessano di Savona nell'interesse di I. P., con il quale il Comune di Vado Ligure è stato convocato in giudizio presso il Tribunale di Savona all'udienza del prossimo 14 marzo 2022, unitamente alle società PARFIRI S.R.L. ed ECOSAVONA S.R.L.
3. Di autorizzare il Sindaco pro tempore a costituirsi in giudizio nell'ambito del procedimento in oggetto eleggendo domicilio presso lo studio del legale che verrà incaricato;
4. Di dare atto che, ai sensi dell'articolo 73, comma 3, del vigente Statuto comunale, spetta al Responsabile del Settore competente per materia, individuare, con proprio atto determinativo, un legale abilitato a rappresentare e difendere il Comune nel procedimento civile in parola;
5. Di dare mandato al responsabile del Settore LL.PP. e Servizi Tecnologici di porre in essere gli atti conseguenti alla presente deliberazione.

RICHIAMATA la determinazione del capo settore 4° n. 714 del 29/12/2021 R.G. 3151 con cui è stato affidato all'Avvocato Matteo Repetti con Studio Legale in Galleria G. Mazzini, n. 7/7, Genova, l'incarico professionale per aderire all'invito alla stipula di Convenzione di Negoziazione Obbligatoria pervenuta in data 30 novembre 2021 al prot. 24908 a firma dell'Avvocato Katia Marras di Savona nell'interesse di I.P. e l'incarico professionale di assistenza, difesa e rappresentanza legale dell'Ente e costituzione in giudizio davanti al Tribunale di Savona a fronte dell'atto di citazione pervenuto il 2 dicembre 2021 al prot. n. 25133 presentato a firma degli Avvocati Katia Marras e Manuela Pessano di Savona nell'interesse di I.P.;

CHE l'Avvocato Matteo Repetti con email del 24/05/2023, acquisita al prot. n. 10754 del 25/05/2023, ha trasmesso la sentenza n. 368 del 24/05/2023, causa civile n. RG 3183/21 del Giudice di primo grado Dott. Maria Giovanni Sacchi, in cui ha dichiarato la responsabilità del Comune di Vado Ligure in solido con Parfiri s.r.l. ed in parte con Ecosavona s.r.l. nella produzione dei danni tutti patiti dagli immobili di proprietà I.P.;

CHE nella succitata sentenza il Giudice di primo grado non ha tenuto in debita considerazione quanto contenuto nella relazione di CTU del 30 ottobre 2020 nell'ambito dell'ATP R.G. N. 2755/2019;

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 59 del 06 giugno 2023, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, con la quale è stato disposto:

1. Di proporre appello avverso la sentenza n. 368 del 24/05/2023, causa civile n. RG 3183/21 nell'ambito della procedura avviata da I.P. contro PARFIRI S.R.L./ECOSAVONA S.R.L./COMUNE DI VADO LIGURE, innanzi alla Corte d'Appello di Genova, per quanto in narrativa, autorizzando il Sindaco a procedere in tal senso;
2. Di autorizzare il Sindaco pro tempore a costituirsi in giudizio nell'ambito del procedimento in oggetto eleggendo domicilio presso lo studio del legale che verrà incaricato;
3. Di dare atto che, ai sensi dell'articolo 73, comma 3, del vigente Statuto comunale, spetta al Responsabile del Settore competente per materia, individuare, con proprio atto determinativo, un legale abilitato a rappresentare e difendere il Comune nel procedimento civile in parola;
4. Di dare mandato al responsabile del Settore LL.PP. e Servizi Tecnologici di porre in essere gli atti conseguenti alla presente deliberazione.

RICHIAMATA la determinazione del capo settore 4° n. 361 del 13/06/2023 R.G. 1383 con cui è stato affidato all'Avvocato Matteo Repetti con Studio Legale in Galleria G. Mazzini, n. 7/7, Genova, l'incarico professionale per proporre appello avverso la sentenza n. 368 del 24/05/2023, causa civile n. RG 3183/21 nell'ambito della procedura avviata da I.P. contro PARFIRI S.R.L./ECOSAVONA S.R.L./COMUNE DI VADO LIGURE, innanzi alla Corte d'Appello di Genova;

VISTA la sentenza n. 454/2025 del 08/04/2025, (Repert. 441/2025 e Sentenza n. cronol. 443/2025) della Corte di Appello di Genova (Presidente estensore Dott. Marcello Bruno), in cui viene accolto parzialmente l'appello principale, ma viene confermata parzialmente la responsabilità del Comune di Vado Ligure nella produzione dei danni tutti patiti dagli immobili di proprietà I.P.;

VISTA la nota prot. 18366 del 09/09/2025, conservata agli atti del Comune, a firma dell'Avv. Matteo Repetti, il quale rappresenta l'opportunità per l'Ente di impugnare la suddetta sentenza, per le motivazioni ivi riportate;

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 106 del 11 settembre 2025, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, con la quale è stato disposto:

1. Di proporre ricorso avverso la sentenza n. 454/2025 del 08/04/2025, (Repert. 441/2025 e Sentenza n. cronol. 443/2025) della Corte di Appello di Genova (Presidente estensore Dott. Marcello Bruno) nell'ambito della procedura avviata da I.P. contro PARFIRI S.R.L./ECOSAVONA S.R.L./COMUNE DI VADO LIGURE, innanzi alla Corte Suprema di Cassazione (previa richiesta di sospensiva), per quanto in narrativa, autorizzando il Sindaco a procedere in tal senso;
2. Di autorizzare il Sindaco pro tempore a costituirsi in giudizio nell'ambito del procedimento in oggetto eleggendo domicilio presso lo studio del legale che verrà incaricato;

3. Di dare atto che, ai sensi dell'articolo 73, comma 3, del vigente Statuto comunale, spetta al Responsabile del Settore competente per materia, individuare, con proprio atto determinativo, un legale abilitato a rappresentare e difendere il Comune nel procedimento civile in parola;
4. Di dare mandato al responsabile del Settore LL.PP. e Servizi Tecnologici di porre in essere gli atti conseguenti alla presente deliberazione.

RILEVATA pertanto la necessità di provvedere in merito all'affidamento di apposito incarico professionale relativo all'attività di assistenza, difesa e rappresentanza legale dell'Ente nel giudizio medesimo, non essendo possibile far fronte con il personale in servizio per mancanza di qualsiasi avvocatura interna;

RICHIAMATO l'art. 56 del D.Lgs. 36/2023 recante "*Esclusioni specifiche per contratti di appalto e concessioni di servizio*", con particolare riferimento al comma 1 lettera h) n. 2), che prevede "*Le disposizioni del codice relative ai settori ordinari non si applicano agli appalti pubblici:...h) concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali.... 1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato...1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali... 2) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1) o qualora vi sia un indizio concreto o una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'art 1 l. 31/1982 e s.m.i.*";

ATTESO che l'incarico di assistenza legale di che trattasi, essendo volto a fornire supporto giuridico - legale all'Amministrazione per proporre ricorso avverso la sentenza n. n. 454/2025 del 08/04/2025, (Repert. 441/2025 e Sentenza n. cronol. 443/2025) della Corte di Appello di Genova (Presidente estensore Dott. Marcello Bruno) nell'ambito della procedura avviata da I.P. contro PARFIRI S.R.L./ECOSAVONA S.R.L./COMUNE DI VADO LIGURE, innanzi alla Corte Suprema di Cassazione (previa richiesta di sospensiva), rientra nella definizione di cui sopra;

DATO ATTO che si è provveduto ad individuare per l'attività di assistenza legale di che trattasi lo Studio Legale Avv. Matteo Repetti con sede in Galleria G. Mazzini, n. 7/7, Genova, in quanto avendo già assistito il Comune nel procedimento della succitata causa civile è a conoscenza di tutta la problematica;

CONSIDERATO:

- Che il Comune di Vado Ligure quale stazione appaltante non si è dotata di una propria piattaforma di approvvigionamento digitale certificata e pertanto si avvale delle piattaforme certificate messe a disposizione da altre amministrazioni (stazioni appaltanti, enti concedenti, centrali di committenza, soggetti aggregatori, Regioni o Province Autonome).
- Che la Piattaforma eProcurement www.acquistinretepa.it è iscritta al Registro Piattaforme Certificate (RPC) gestita da ANAC, che contiene l'elenco delle piattaforme di approvvigionamento digitale che hanno ottenuto la certificazione AGID.
- Che è stata creata la RDO (trattativa diretta) numero 5635877;
- Che attraverso la piattaforma è stata espletata la procedura di affidamento, e che il quadro economico di contratto è il seguente:

importo per l'esecuzione del servizio tecnico:		
importo contrattuale	€	10.000,00
oneri previdenziali	€	400,00
IVA (22%)	€	2.288,00
contributo unificato e bolli	€	1.388,00
Totale	€	14.076,00

DATO ATTO:

- Che ai sensi dell'art. 62, comma 1 del d.lgs. 36/2023 questa Amministrazione può procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro;
- Che il Responsabile Unico del Progetto ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. 36/2023, è il Responsabile del Settore IV "Lavori Pubblici e Servizi tecnologici" con le attribuzioni, funzioni e responsabilità connesse alla direzione dei Servizi Progettazione, Gestione Opere Pubbliche e Manutenzione, Arch. Felice Rocca.
- Che il responsabile del presente provvedimento, secondo l'articolo 8, comma 2, del Regolamento sulla disciplina degli incarichi di Elevata Qualificazione approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 54 del 25/05/2023, quale appendice del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi, è il Responsabile del Settore IV "Lavori Pubblici e Servizi tecnologici", Arch. Felice Rocca;
- Che, in ottemperanza agli obblighi di motivazione del provvedimento amministrativo sanciti dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 e al fine di assicurare la massima trasparenza, la stazione appaltante motiva in merito alla scelta dell'affidatario.
- Che il contratto per l'esecuzione dei lavori verrà stipulato a corpo;
- Che il presente affidamento è contraddistinto dal seguente codice:
 - CIG: B8541E2C4E
- Che l'importo complessivo stimato del valore dell'appalto (calcolato nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs. 36/2023, articolo 14, comma 4), è inferiore ad € 140.000,00.
- Che, secondo l'articolo 52 del d.lgs. 36/2023 negli affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00, gli operatori economici attestano il possesso dei requisiti di partecipazione e qualificazione richiesti.
- Che l'affidamento è esente dall'applicazione dell'imposta di bollo, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, dell'allegato I.4 del D.lgs. n. 36/2023 per gli affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00.
- Che il contratto per l'esecuzione del servizio verrà stipulato a corpo.
- Che non è necessario redigere il DUVRI, in quanto trattasi di servizio di natura intellettuale, che non comporta rischi interferenziali come precisato dalla Determinazione n. 3 del 5 marzo 2008 dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
- Che la stipula del contratto avverrà mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in uno scambio di lettere a mezzo PEC, secondo quanto prevista dal d.lgs. 36/2023, articolo 18, comma 1, oltre a procedere con la formale stipula della RDO (trattativa diretta) numero 5635877 sulla Piattaforma eProcurement www.acquistinretepa.it
- Che il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) acquisito mediante il sistema "Durc On Line" relativo all'operatore economico Avv. Matteo Repetti, P.IVA 03850300108 (Numero Protocollo INPS_46198571 Data richiesta 08/06/2025 Scadenza validità 06/10/2025) conservato agli atti del settore;
- Che si possa esonerare l'affidatario dall'obbligo di presentazione della garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 53, comma 4 del d.lgs. n. 36/2023, poiché, stante la tipologia di servizio e il valore complessivo dello stesso, l'onere che l'Amministrazione sosterebbe per l'acquisizione della garanzia definitiva risulterebbe non conforme ai principi di efficacia, efficienza e tempestività del procedimento amministrativo
- Che si procederà alla liquidazione della spesa a favore dell'operatore economico affidatario a fronte di regolare fattura, previa verifica della regolarità contributiva e nel rispetto delle norme circa la tracciabilità dei flussi finanziari.
- Si precisa che l'affidamento in oggetto non presenta carattere transfrontaliero certo in relazione all'entità della spesa, luogo di esecuzione del contratto, inesistenza di precedenti contestazioni da parte di soggetti comunitari.

RITENUTO:

- Di approvare gli esiti della procedura di selezione del contraente effettuata mediante RDO (trattativa diretta) numero 5635877 sulla PRC www.acquistinretepa.it, strumento di acquisto MEPA (mercato elettronico della PA);
- Di procedere all'affidamento in oggetto a favore all'Avv. Matteo Repetti, P. IVA 03850300108, iscritto all'Albo degli Avvocati della Provincia di Genova al n. 2251;
- Di impegnare a favore dell'o.e. affidatario la somma di netti € 10.000,00, oltre € 400,00 per contributo previdenziale ed € 2.288,00 per IVA 22% e spese per contributo unificato e bolli di circa 1.388,00, per complessivi € 14.076,00.

RICHIAMATI:

- Il d.lgs. 267/2000 – “Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali” ed in particolare l'articolo 183;
- Il d.lgs. 36/2023 – “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”;
- Il “Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi” vigente;
- Il “Regolamento di Contabilità” vigente;
- Il “Regolamento per l'applicazione delle norme in materia di contratti pubblici ai sensi del d.lgs. 36/2023” vigente

DETERMINA

- 1) Di approvare gli esiti della procedura di affidamento effettuata mediante RDO (trattativa diretta) numero 5635877 sulla PRC www.acquistinretepa.it, strumento di acquisto MEPA (mercato elettronico della PA) ed il conseguente prospetto economico di contratto:

importo per l'esecuzione del servizio tecnico:	
importo contrattuale	€ 10.000,00
oneri previdenziali	€ 400,00
IVA (22%)	€ 2.288,00
contributo unificato e bolli	€ 1.388,00
Totale	€ 14.076,00

- 2) Di dare atto che l'intervento in oggetto è contraddistinto dai seguenti codici:
- CIG: B8541E2C4E
- 3) Di dare atto in relazione a quanto previsto dall'articolo 192 del d.lgs. 267/2000, lettere a) e b), che il fine da perseguire, l'oggetto del contratto, la forma del contratto e le clausole essenziali sono evincibili dalla premessa del presente atto.
- 4) Di stabilire in relazione a quanto previsto dal d.lgs. 267/2000, articolo 192, lettera c), che le modalità di scelta del contraente sono le seguenti: affidamento diretto, come previsto dall'articolo 50, comma 1, lettera b) del d.lgs. 36/2023
- 5) Di affidare all'Avvocato Matteo Repetti con Studio Legale in Galleria G. Mazzini, n. 7/7, Genova, l'incarico professionale per proporre ricorso avverso la sentenza n. 454/2025 del 08/04/2025, (Repert. 441/2025 e Sentenza n. cronol. 443/2025) della Corte di Appello di Genova (Presidente estensore Dott. Marcello Bruno) nell'ambito della procedura avviata da I.P. contro PARFIRI S.R.L./ECOSAVONA S.R.L./COMUNE DI VADO LIGURE, innanzi alla Corte Suprema di Cassazione (previa richiesta di sospensiva);

- 6) Di impegnare, a favore dell'operatore economico affidatario la somma di netti € 10.000,00, oltre € 400,00 per contributo previdenziale ed € 2.288,00 per IVA 22% e spese per contributo unificato e bolli di € 1.388,00, per complessivi € 14.076,00, articolati nel modo seguente:
- € 14.076,00 al Cap. 770/46 "SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI (ONERI DISCARICA BOSSARINO)" - (Missione 01 - Programma 06 – Titolo 1 – Macro 103 – Piano Fin. V U.1.03.02.11.006) del Bilancio di previsione 2025/2027, annualità 2025;
- 7) Di trasmettere il presente provvedimento al Settore Economico finanziario per i successivi atti di competenza.

Con la sottoscrizione del presente atto si attesta la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000 s.m.i. e dell'art. 4, comma 4, del vigente Regolamento per la disciplina del funzionamento e dei controlli interni 8DCC n. 5 del 26/02/2013

IL RESPONSABILE SETTORE IV - Tecnico LL.PP. e Servizi Tecnologici

Data 24 settembre 2025

(ROCCA ARCH. FELICE) *

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



COMUNE DI VADO LIGURE

PROVINCIA DI SAVONA

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELL'ART. 147 BIS e 183 comma 7 del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267

N. Determina Registro Generale 1936 Data 24/09/2025

OGGETTO :

ATTO DI CITAZIONE PERVENUTO IN DATA 2/12/2021, PROT. N. 25133 DA PARTE DI I.P. CONTRO PARFIRI S.R.L./ECOSAVONA S.R.L./COMUNE DI VADO LIGURE – RICORSO INNANZI ALLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE AVVERSO SENTENZA CORTE DI APPELLO DI GENOVA N. 454/2025 DEL 08/04/2025 - AFFIDAMENTO DI INCARICO PER L'ASSISTENZA E RAPPRESENTANZA LEGALE - IMPEGNO DI SPESA.

VISTO AI SENSI DELL'ART. 147 BIS e 183 comma 7 del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267:

- assunzione dell'impegno di spesa
- riduzione di spesa
- economia di spesa
- integrazione di spesa
- annullamento di spesa
- prenotazione di spesa

VISTO AI SENSI DELL'ART. 184 D.lgs 18 agosto 2000 n. 267:

- liquidazione di spesa

VISTO AI SENSI DELL'ART. 179 D.lgs 18 agosto 2000 n. 267:

- accertamento di entrata
- integrazione di entrata
- riduzione di entrata
- annullamento di entrata

Impegno			Accertamento										
Anno/Numero			Anno/Numero		Cap.	Art.	Descrizione del Capitolo	Cod.Bil.		Importo	P.Fin.	CUP	CIG
2025	1824	0			770	46	SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI (ONERI DISCARICA BOSSARINO)	01 06 1 103	Impegno	14.076,00	U.1.03.02.11.006		B8541E 2C4E

**IL CAPO SETTORE ECONOMICO – FINANZIARIO ad interim
(POLIFRONI ANNA MARIA) ***

Vado Ligure, li 24/09/2025

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

